

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 dicembre 2005, n. 0442/Pres.

**Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto, a favore delle imprese agricole, singole e associate, in difficoltà, in esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficoltà, in esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto individuale alle imprese agricole singole ed associate in difficoltà che:

- a) trasformano e commercializzano prodotti agricoli;
- b) rispondono alla definizione comunitaria di piccola o media impresa;
- c) presentano un Piano di ristrutturazione al fine di permettere il ripristino a lungo termine della redditività e dell'efficienza economico - finanziaria delle stesse imprese.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma 2 le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2  
*(Requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti)*

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate in difficoltà le imprese agricole che si trovano in uno dei seguenti casi:

- a) società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale, purché la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società che ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, purché la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- c) tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme nazionali per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

2. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà e beneficiare dei finanziamenti se presenta i caratteristici sintomi di un'impresa in difficoltà individuati tra il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

3. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare dei finanziamenti previa verifica dell'incapacità di riprendersi con i propri mezzi o con finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari o azionisti o da altre fonti sul mercato.

4. Non sono ammesse ai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese che hanno iniziato l'attività ai fini fiscali da meno di tre anni dalla presentazione della domanda di finanziamento.

### Art. 3

#### *(Finalità del piano di ristrutturazione)*

1. Il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 1 è finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa e non può consentire al beneficiario di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell'impresa senza tuttavia alterare le regole della concorrenza.

2. Il piano di ristrutturazione è così articolato:

- a) illustrazione delle circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa consentendo quindi di valutare l'adeguatezza delle misure di risanamento proposte;
- b) previsione del ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future anche basandosi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute, nel qual caso il piano medesimo è accompagnato da uno studio di mercato;
- c) proposta di trasformazione tale da consentire all'impresa di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari, con prospettive di redditività a lungo termine e la possibilità di far fronte agli oneri di funzionamento con risorse proprie.

3. I piani di ristrutturazione sono notificati individualmente, a titolo di progetto di aiuto, alla Commissione europea per la prescritta autorizzazione preventiva.

### Art. 4

#### *(Contenuti del piano di ristrutturazione)*

1. Il piano di ristrutturazione contiene la specificazione dettagliata degli interventi che l'impresa intende attuare per il ripristino della redditività, individuati tra:

- a) interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività sulla base di una maggiore efficacia, con abbandono delle attività non più redditizie anche attraverso nuovi investimenti e disinvestimenti;
- b) investimenti per la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi, ovvero di diversificazione verso nuove attività redditizie;
- c) operazioni di ristrutturazione finanziaria quali l'apporto di capitale e la riduzione dell'indebitamento aziendale; in questo caso sono prese in considerazione unicamente le posizioni debitorie contratte con le banche e certificate dalle stesse come riconducibili all'esercizio dell'attività agricola.

2. Gli interventi previsti dal piano di ristrutturazione non possono limitarsi alle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui al comma 1, lettera c).

3. Il piano di ristrutturazione tiene conto della situazione aziendale all'atto della presentazione della domanda di finanziamento e della relativa proiezione ad avvenuto completamento degli investimenti, indicando quantomeno i seguenti elementi di carattere economico e finanziario:

- a) volume d'affari e altri ricavi di esercizio;
- b) costo delle materie prime e servizi extraaziendali;
- c) costo del personale dipendente e oneri sociali per gli addetti;
- d) ammortamento dei capitali investiti;
- e) canoni per affitti;
- f) oneri finanziari.

4. I dati economici e finanziari, qualora riferiti alla situazione iniziale, sono desunti dal bilancio ovvero dalla dichiarazione IVA relativi all'anno di presentazione del piano di ristrutturazione, ovvero all'anno precedente. Qualora tali dati non abbiano la caratteristica dell'ordinarietà a causa di eventi particolari, sono presi a riferimento i dati derivati dalla media dei tre anni precedenti.

#### Art. 5

##### *(Partecipazione finanziaria del beneficiario)*

1. Il piano di ristrutturazione per le piccole imprese è realizzato con la partecipazione finanziaria del beneficiario nel limite minimo del 25 per cento del costo complessivo dell'intervento, elevato al 40 per cento per le medie imprese.

2. La partecipazione finanziaria di cui al comma 1 è soddisfatta a condizione che, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (di seguito convenzione), il 50 per cento del capitale finanziato è concesso a tasso agevolato mentre il rimanente 50 per cento è a completo carico del mutuatario.

#### Art. 6

##### *(Obblighi del beneficiario)*

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere per cinque anni la destinazione, la proprietà ed il possesso degli investimenti oggetto dell'aiuto; il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dal beneficio.

2. Il rispetto degli obblighi è soggetto a controllo, su un campione di almeno il 5 per cento dei beneficiari, effettuato alla fine del periodo vincolativo.

#### Art. 7

##### *(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento)*

1. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione centrale) che ne cura l'istruttoria.

2. Una copia della domanda è altresì presentata alla banca prescelta e convenzionata.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) piano di ristrutturazione così come definito dal presente Regolamento;
- b) eventuale certificazione della banca dalla quale emerge l'entità della posizione debitoria con la contestuale attestazione che la stessa posizione debitoria è conseguente all'esercizio dell'attività agricola;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito di piccola o media impresa così come definito all'articolo 2.

4. Ai fini istruttori, la Direzione centrale può richiedere ogni altra idonea documentazione.

#### Art. 8

##### *(Caratteristiche del finanziamento)*

1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni (Istituzione del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo).

2. I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima viene determinata in 24 mesi, a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione di cui al presente Regolamento.

3. L'importo massimo finanziabile è pari a due milioni di euro per impresa.

4. La banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare la ristrutturazione.

5. Qualora l'impresa abbia ricevuto un analogo aiuto nei 5 anni precedenti la presentazione del piano di ristrutturazione di cui al presente regolamento, il finanziamento non può essere concesso.

6. Ulteriori finanziamenti previsti dal presente regolamento non possono essere concessi prima che siano trascorsi 5 anni dalla fine del periodo di ristrutturazione individuata dal momento della cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione.

7. Il piano di ristrutturazione non può prevedere interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio anteriormente alla presentazione della domanda di finanziamento.

#### Art. 9

##### *(Modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento)*

1. I finanziamenti per la ristrutturazione sono erogati al tasso stabilito nella convenzione di cui all'articolo 5.

2. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione.

3. Il finanziamento è erogato di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel piano di ristrutturazione.

4. Nel caso in cui il richiedente intenda procedere nell'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione prima che venga emesso il provvedimento di concessione del finanziamento, la Direzione centrale può comunque disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per una quota dell'importo richiesto per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione pari a quella stabilita in convenzione.

5. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione alla banca dello stato di avanzamento nella realizzazione degli interventi predetti, a condizione che venga dimostrato l'integrale utilizzo del primo acconto.

6. Alla banca competono gli accertamenti del caso e la trasmissione alla Direzione centrale dello stato di avanzamento degli interventi di ristrutturazione.

7. La Direzione centrale predispose il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.

8. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo; in ogni caso gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.

9. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

10. Ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione il beneficiario presenta alla banca prescelta ed alla Direzione centrale domanda di verifica di avvenuta realizzazione degli interventi medesimi.

11. Il finanziamento può essere somministrato anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli interventi di ristrutturazione, qualora il beneficiario non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.

12. L'estinzione anticipata del mutuo può avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 10  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.